

	d. Il Cliente ha ricevuto e preso visione della: a) documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; b) “Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio); c) documentazione in materia di informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. – GDPR 2016/679); • il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies TUB e dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
	VIENE STABILITO QUANTO SEGUE
1. Premesse	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto dell'incarico	Il presente incarico è conferito ai sensi dell'art. 1754 c.c., senza rappresentanza ed i diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l'Ente erogante/finanziatore ed ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies TUB). L'attività di mediazione va adeguata a titolo esemplificativo e non esaustivo al profilo economico, reddituale, finanziario, del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto e si sviluppa nelle seguenti attività: • studio preliminare delle necessità creditizia attraverso un'analisi economico, finanziaria e patrimoniale della busta paga e situazione reddituale del Cliente • individuazione dell'Ente finanziatore che presenti le proposte e le condizioni maggiormente confacenti alle esigenze ed alle caratteristiche del Cliente; • predisposizione e trasmissione all'Ente finanziatore individuato della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi ed eventualmente dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari (previa indicazioni degli stessi); • assistenza durante l'iter procedurale della pratica e nei contatti con il/i potenziale/i ente/i erogante/i sino al perfezionamento del finanziamento (salvo diversa decisione dell'ente medesimo cui spetta in via esclusiva ed insindacabile la decisione finale circa la concessione del finanziamento e le modalità di espletamento del rapporto tra Ente e Cliente); Il Mediatore Creditizio potrà assumere tutte le informazioni tecnico-legali inerenti il Cliente ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali Enti finanziatori e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento ed il conseguimento del presente incarico con promessa fin d'ora da parte del Cliente di rato e valido rispetto all'operato del Mediatore Creditizio.
3. Condizioni dello svolgimento di attività di mediazione creditizia	Il Mediatore Creditizio non richiede alcun compenso per l'attività svolta, in quanto il suo compenso verrà pagato sulla base di Convenzioni e/o Accordi con gli Enti Finanziatori. Nulla sarà dovuto nella ipotesi in cui il finanziamento non andasse a buon fine.
4. Durata del contratto	Il presente incarico che avrà durata di tre mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ed accettazione del presente incarico da parte del Cliente medesimo. Alla scadenza non si intende rinnovato.
5. Esclusiva	L'incarico si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino a cessazione dello stesso. Il Cliente dichiara di non aver in corso altri contratti di mediazione creditizia e, se così non fosse, è obbligato a riferire tale circostanza. La falsa o mendace dichiarazione rappresenta giusta causa di risoluzione dell'incarico con effetto immediato. Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio con altri operatori, anche non professionali, per

	l'ottenimento del finanziamento. La violazione del presente patto darà diritto al Mediatore Creditizio di esigere la penale di cui all'art. 11 del presente contratto.
6. Obblighi del cliente	Il Cliente consegna al Mediatore Creditizio tempestivamente e, comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di all'art. 2. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero e, a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità sia in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento, sia in caso di consegna di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata rispetto alla quale unico responsabile è il Cliente. Il Cliente dichiara di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o altre banche dati, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero co-obbligato. Nel caso di sussistenza di dette circostanze, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione. In caso di dichiarazione mendace dolosa o colposa, il Cliente è tenuto al pagamento della penale di cui all'art. 9.
7. Obblighi del Mediatore Creditizio	Il Mediatore Creditizio deve compiere l'attività adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza e si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative. Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente incarico, entro il termine previsto all'art. 4 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto. Il Mediatore Creditizio si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato. Inoltre, il Mediatore Creditizio si impegna: i) a semplice richiesta del Cliente a comunicare ogni dato relativo alla propria organizzazione; ii) a consegnare al Cliente tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività oggetto e finalità del presente incarico.
8. Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio	Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli Enti eroganti; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti del Cliente nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.
9. Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale	Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale ex art. 1382 c.c. pari ad Euro 500 (euro cinquecento/00), nelle seguenti ipotesi: a) revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12; b) rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato; c) errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; d) consegna/trasmissione al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; e) falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; f) violazione del patto di esclusiva.
10. Diritto di recesso	Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite Pec e in tale caso nulla sarà al Cliente addebitato. Decorso tale termine il cliente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o Pec e sarà obbligato a corrispondere la penale prevista all'art. 9.
11. Antiriciclaggio e privacy	Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'Ente finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa

	previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.
12. Modifiche all’incarico	Le parti convengono che ogni modifica al presente incarico potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta.
13. Controversie	Il Foro competente è quello di TORINO, fatte salve le ipotesi dei fori inderogabili per Legge, ivi compreso quello dei consumatori.
14. Rinvio	Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del codice civile in materia di mediazione creditizia
15. Dichiarazioni	Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea del Fascicolo Informativo, del Documento di sintesi e che gli è stata offerta la possibilità di ricevere una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza da parte di Servizi Finanziari. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato in ordine al fatto che la consegna della copia completa non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.
	Il presente contratto è composto di n. 6 pagine (compreso il documento di sintesi) e con la sottoscrizione il Cliente dichiara di averne ricevuta copia e di aver letto, compreso e accettato integralmente le condizioni contrattuali sopra estese relative al contratto di mediazione creditizia tra il cliente stesso e Servizi Finanziari .
SERVIZI FINANZIARI SRL	
CLIENTE	Firma_____
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli, già oggetto di trattativa individuale tra le Parti: 1) Premesse; 2) Oggetto dell’incarico; 3) Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento; 4) Durata del contratto, condizioni 5) Esclusiva; 6) Obblighi del Cliente; 7) Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio; 9) Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale; 10) Diritto di recesso 13) Controversie.
CLIENTE	Firma_____

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
*** * ***

TRA SERVIZI FINANZIARI SRL	CF e P.IVA 04790780284 con sede legale in Caselle Torinese (TO) - Via Aldo Moro, 23 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n. M552, in avanti Servizi Finanziari
E CLIENTE	CognomeNome nato a il res.te in Via Cap Prv Tel. Cell. E-mail Attività svoltaQualifica Datore di lavoro Sede di lavoro Tel.Ditta Referente presso la ditta Tipologia di contratto..... Retribuzione media Data inizio del rapporto di lavoro Trattamento di fine rapporto maturato..... Richiesta di finanziamento pari a Euro.....
PREMESSO CHE	a. La società Servizi Finanziari opera quale Mediatore Creditizio così come definito dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che all’art. 128- sexies comma 1 prevede che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; in particolare la Servizi Finanziari opera nel settore della cessione del quinto dello stipendio, deleghe e attività assimilabili.
	b. La società Servizi Finanziari opera quale Mediatore Creditizio così come definito dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che all’art. 128- sexies comma 1 prevede che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; in particolare la Servizi Finanziari opera nel settore della cessione del quinto dello stipendio, deleghe e attività assimilabili.
	c. Il Cliente è consapevole che la mediazione creditizia non garantisce l'erogazione del finanziamento richiesto da parte delle Banche e/o Intermediari Finanziari eroganti e che, perciò, il Mediatore Creditizio non potrà essere considerato in alcun modo responsabile della mancata conclusione positiva dell’attività di mediazione in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alla approvazione delle richieste di finanziamento dipendenti interamente dagli istituti bancari o dagli enti di intermediazione.